

R.G. n. 3602/2021 a.c.c.

## LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

### Prima Sezione Civile

composta dai magistrati:

1. dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2. dott. Antonio Mungo Consigliere
3. dott. Francesco Gesùè Rizzi Ulmo Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

### DECRETO

nel procedimento di reclamo ex art. 22 l.f. avverso il decreto del Tribunale di Napoli emesso in data 4.8.2021, nell'ambito del procedimento prefallimentare n. [REDACTED] R.G., iscritto al n. [REDACTED] del Ruolo Generale a.c.c., vertente

TRA

S.R.L. ([REDACTED]), con sede in Milano, [REDACTED] Brenta n. 18/B, e, per essa, [REDACTED], denominazione assunta da [REDACTED] S.p.A., ([REDACTED]), con sede in [REDACTED], in persona dell'amministratore delegato [REDACTED], rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notar [REDACTED]

reclamante

e

S.R.L. i

[REDACTED],  
Via Miguel Cervantes de Saavedra n. 55/5, in persona del suo liquidatore pro tempore sig. Ciro Mazza, rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pasquale Coppola (c.f. CPP PQL 52C19 F839P), con studio in Napoli, Via Miguel Cervantes de Saavedra n. 55/5,

reclamata

### **Svolgimento del processo e conclusioni**

Con ricorso depositato in data 31.8.2021, la S.R.L., e per essa la [REDACTED], proponeva reclamo ex art. 22 l.f. avverso il decreto con cui il Tribunale di Napoli, in data 4.8.2021, aveva dichiarato improcedibile il ricorso di fallimento presentato nei confronti della S.R.L. in liquidazione, non essendo comparsa nessuna delle parti in udienza.

Deduceva la reclamante l'erroneità della decisione, in quanto nel nostro ordinamento non vi era automatismo tra la mancata presenza del creditore in udienza e la rinuncia al ricorso, per cui il Tribunale avrebbe dovuto emettere pronuncia nel merito. Concludeva quindi per l'accoglimento del reclamo e la rimessione degli atti al Tribunale per la dichiarazione di fallimento.

Si costituiva in giudizio in data 16.10.2021 la reclamata, instando per il rigetto del reclamo con vittoria di spese di lite e distrazione in favore del procuratore.

All'udienza del 20 ottobre 2021, trattata in modalità scritta, la Corte si riservava di decidere e provvedeva col deposito del presente decreto.

-----

Il reclamo, per quanto sia condivisibile l'assunto secondo cui la mancata partecipazione del creditore all'udienza prefallimentare non possa essere interpretata come rinuncia allo stesso, è infondato e non può essere accolto nella parte in cui l'istante insiste per la dichiarazione di fallimento della società resistente, non avendo la ricorrente provato di essere effettivamente titolare del credito posto a base del ricorso di fallimento, portato dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. [REDACTED], che aveva condannato la S.R.L. al pagamento dell'importo di 512.484,74 € oltre interessi e spese in favore della [REDACTED]

Sia nel ricorso di fallimento, che nel reclamo in esame, l'istante assume di essere divenuta titolare del predetto credito a seguito di cessione

intercorsa con Unicredit S.p.A., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2017 al Foglio Inserzioni - Parte seconda - n. 93, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione con cui sono stati ceduti un portafoglio di crediti pecuniari «classificati in "sofferenza"», conferendo poi a doBank S.P.A. (successivamente denominatasi doValue S.P.A.) il mandato ad agire per il suo recupero.

Ebbene, dall'esame dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotta dalla reclamante emerge che S.R.L. «ha acquistato pro soluto da UniCredit S.p.A. ... tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di UniCredit S.p.A. derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 ed il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate».

In detto avviso viene, altresì, precisato che «I dati identificativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet <https://www.unicredit.it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html> e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto».

Infine, l'avviso dà conto che «doBank S.p.A. è stata incaricata dal S.r.l. di svolgere, in relazione ai crediti oggetto di cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e di pagamento ...».

Tanto premesso, non può non osservarsi che dal contenuto del predetto avviso emerge che i crediti ceduti sono stati individuati per categoria e cioè sulla base della loro qualificazione «come attività finanziarie deteriorate», terminologia che è riferita a crediti la cui riscossione, da parte delle banche, è divenuta incerta e nel cui ambito ricadono i cd. crediti in sofferenza, categoria in cui confluiscono tutte le attività che la banca vanta verso soggetti debitori che si

trovano in stato d'insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca e senza che detto *status* sia accertato giudizialmente.

Risulta, tuttavia, evidente che tale qualificazione di genere non vale, di per sé, ad individuare il credito ceduto, ma solo la tipologia di esso - peraltro sulla scorta di una valutazione effettuata dalla banca e, come tale, priva del requisito dell'oggettività - tanto che nell'avviso si è avuto cura di avvertire che «*i dati indicativi dei crediti ceduti*» sono esplicitati nel predetto sito *internet*, con ciò rimandando ad un atto esterno l'individuazione dell'oggetto specifico della cessione in blocco.

In tale contesto, è di tutta evidenza che la prova della cessione del credito esige(va) quantomeno la dimostrazione della sua inclusione nel predetto sito *internet*.

Tuttavia, la reclamante – su cui ricade(va), a fronte della contestazione del debitore, l'onere di provare la titolarità del credito dedotto - non solo ha ommesso di allegare quale sia il dato identificativo del credito ceduto, ma non ha altresì provveduto a depositare il contenuto del predetto sito *internet* e, dunque, il presumibile elenco dei crediti ricompresi nella menzionata cessione o meglio – per quel che più interessa – il suo estratto nella parte in cui individua il credito in esame, sicchè ciò che resta è il citato avviso di cessione, il quale, però, non individua la specifica posizione creditoria posta a base del ricorso di fallimento.

Né di tale ricerca può farsi carico la Corte attraverso l'accesso al predetto sito *internet*, atteso che una tale attività supplirebbe ad un *deficit* probatorio, il cui onere è posto a carico della parte, senza tacere del suo verosimile carattere esplorativo, tenuto conto della menzionata mancata rappresentazione dei dati di identificazione del credito, il che concorre a precludere ogni autonoma iniziativa della Corte.

Per tali motivi, va, dunque, escluso il diritto della reclamante di chiedere il fallimento della S.R.L. in liquidazione, non avendo

comprovato, ai sensi dell'art. 6 L. Fall. ed a fronte della contestazione del debitore svolta già in primo grado, la sua qualità di creditore.

Il reclamo va pertanto respinto. La reclamante va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite nei confronti della reclamata, liquidate, ai sensi del d.m. 55/2014, con riferimento a procedimenti per dichiarazione di fallimento.

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.

#### **P.Q.M.**

visto l'art. 22 l.f.,

---respinge il reclamo;

---condanna la reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore della reclamata, liquidate in 1.400,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore del procuratore, avv. Pasquale Coppola;

---dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.

Così deciso in Napoli, il 20.10.2021.

Il Presidente est.

*dr. Fulvio Dacomo*